



Commissario delegato per la ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
(Ordinanza n. 3833 del 22 dicembre 2009)

Struttura Tecnica di Missione

Ai Sindaci dei Comuni
Loro sedi

Prot. n. 174/STM del

28 APR. 2011

Oggetto: Circolare sull'ammissibilità a contributo di interventi di miglioramento sismico più costosi rispetto ai valori definiti in via ordinaria dai citati *"Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n.3790 del 17.7.2009"*.

Premessa

Con riferimento al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in attuazione dell'art 1 co 1 dell'OPCM 3790/2009 il Commissario Delegato ha predisposto gli *"Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n.3790 del 17.7.2009"*, che forniscono i criteri e le procedure da seguire per la redazione ed esecuzione del progetto di ripristino dell'agibilità sismica degli edifici colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009.

Gli obiettivi fondamentali da conseguire con gli interventi per i quali è prevista la copertura economica ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed i limiti di applicazione dei presenti indirizzi sono definiti nell'art. 1 comma 1 dell'OPCM 3790: *"Allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. L'intervento di riduzione del rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezza*

dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare fino all'80% dell'adeguamento sismico. Il miglioramento sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle "Norme tecniche delle costruzioni" approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere ammessi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali".

Al capitolo 5 sono indicate le tipologie di intervento ammesse a finanziamento; in particolare è indicato che: "Coerentemente con gli obiettivi degli interventi richiamati all'art.1 comma 1 dell'OPCM 3790/09, gli interventi ammissibili a finanziamento saranno finalizzati: a ripristinare le condizioni precedenti all'evento, sia in termini di finiture che di distribuzione interna e funzionalità impiantistica, a ridurre il rischio di caduta di elementi non strutturali pesanti, a migliorare le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche a conseguire un miglioramento sismico della costruzione nel suo complesso

...(omissis)...

Ai fini del ripristino della fruibilità dell'immobile e del conseguimento del miglioramento sismico dell'edificio, le tipologie di intervento ammesse a finanziamento sono le seguenti:

A.1 demolizione e ricostruzione di elementi non strutturali o strutturali secondari irrimediabilmente danneggiati o pericolanti, quali, ad esempio, tamponature e tramezzature, cortine esterne, intonaci pesanti, camini, pensiline, cornicioni;

A.2 riparazione di elementi strutturali e non strutturali danneggiati e ripristino delle finiture;

A.3 riparazione degli impianti danneggiati, ai fini del ripristino della loro funzionalità;

B.1 rinforzo di elementi strutturali finalizzato all'eliminazione di eventuali carenze locali e al conseguimento di un incremento della sicurezza globale dell'edificio, nell'ambito del progetto di miglioramento sismico volto ad assicurare un livello di sicurezza fino all'80% dell'adeguamento sismico, ma comunque almeno maggiore del 60%, con un tetto di spesa riferito alla superficie lorda, di 400 euro/mq.

Nell'ambito degli interventi suddetti di tipo A ricadono i costi di ripristino delle finiture e degli impianti conseguenti agli interventi di rafforzamento strutturale.

Qualora il tetto di spesa di 400 euro/mq stabilito per i lavori miglioramento sismico (punto B.1) risulti insufficiente a raggiungere un livello di sicurezza almeno pari al 60% dell'adeguamento sismico (ovvero del livello di sicurezza di un edificio adeguato), il tecnico dovrà dimostrare di aver individuato la soluzione tecnica più idonea ed economicamente vantaggiosa, descrivendo le cause che ne impediscono di conseguire il livello di sicurezza atteso. In tali casi, qualora le motivazioni addotte risulteranno esaurienti, sarà consentito un innalzamento del tetto di spesa sino a 600 euro/mq. Tale innalzamento verrà automaticamente considerato ammissibile per gli edifici il cui numero di piani è maggiore o uguale a 5, nei soli casi in cui le strutture siano in muratura portante con solai deformabili nel loro piano oppure in cemento armato con danno medio-grave diffuso su più di due terzi dei pilastri o delle travi di uno stesso piano."

L'OPCM 3881 dell'11 Giugno 2010 all'art. 5 individua il massimo contributo per la ricostruzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle parti comuni dei condomini quale il "costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria determinato in misura pari al costo di produzione definito per l'edilizia agevolata dalla regione Abruzzo, aumentato del 20%, per tener conto degli oneri previsti dalle normative in materia di efficienza energetica e di isolamento acustico, come indicato dalla normativa tecnica UNP".

Quest'ultima OPCM, al comma 7 dell'art. 5, per gli edifici vincolati prevede inoltre che: "Per gli edifici vincolati il contributo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo risultante da apposita perizia asseverata, approvata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, anche sotto il profilo della congruità tecnico - economica. La

Soprintendenza, avvalendosi anche di Fintecna, ReLuis e Cineas, senza ulteriori oneri e nell'ambito delle convenzioni già stipulate con il Commissario delegato, si esprime entro novanta giorni dalla data di presentazione della perizia asseverata. Per i suddetti edifici, il raggiungimento del livello di sicurezza minimo del 60% dell'adeguamento sismico (determinato mediante un'analisi riferita alla struttura post operam), di cui agli "Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009" emanati dal Commissario delegato, non è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del contributo ed il relativo limite di cui all'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 può essere incrementato fino a un massimo del 100%"

L'OPCM 3917 del 31 Dicembre 2010 all'art. 21 individua gli edifici di particolare pregio storico artistico, per i quali il limite complessivo di contributo può essere incrementato fino ad un massimo del 60%, tenuto conto della presenza di elementi di pregio o di complessità tipologica e costruttiva. Il decreto n. 45 del 17 Febbraio 2011 del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, disciplina le modalità di incremento del limite di contributo.

Definizione del tetto di spesa stabilito per i lavori miglioramento sismico nel caso di edifici di pregio o vincolati

Le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 e n. 3917/2010 hanno incrementato il limite complessivo di contributo per gli edifici definiti di particolare pregio storico artistico e per gli edifici vincolati, in quanto tali edifici presentano caratteri che li distinguono dagli edifici ordinari ed inoltre le modalità di intervento non contemplano la demolizione e ricostruzione degli stessi. Pertanto, per le categorie di edifici innanzi indicate, sono ammissibili, purché opportunamente documentati, interventi di miglioramento sismico più costosi rispetto ai valori definiti in via ordinaria dai citati "Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n.3790 del 17.7.2009".

Per gli edifici di pregio il Comune, verificata la documentazione progettuale allegata alla domanda di contributo e preso atto che interventi alternativi di costo inferiore a quelli indicati non sono compatibili con l'immobile, e/o non consentono di raggiungere i livelli di sicurezza indicati nelle vigenti OPCM e nei relativi Indirizzi per l'esecuzione degli interventi, autorizza espressamente gli interventi di miglioramento sismico di costo unitario superiore a quelli previsti per gli edifici ordinari.

Per gli edifici vincolati la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, verificata la documentazione progettuale allegata alla domanda di contributo e preso atto che interventi alternativi di costo inferiore a quelli indicati non sono compatibili con l'immobile autorizzano espressamente gli interventi di miglioramento sismico di costo unitario superiore a quelli previsti per gli edifici ordinari. Gli interventi previsti dovranno preservare le caratteristiche tipologiche dell'immobile e conservarne, per quanto possibile, il comportamento originario. Interventi che modifichino sostanzialmente il comportamento accertato, eventualità assolutamente straordinaria in quanto in genere incompatibile con i principi della conservazione, potranno essere accettati solo in presenza di situazioni particolari, da documentare e verificare specificatamente.

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
(Dott. Giovanni Chiodi)

